

- MODELLO\_CONVENZIONE\_LPU\_DASPO\_ENTE O ASSOCIAZIONE

Nr. \_\_\_\_\_ Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE****per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli a seguito di D.A.SPO.****– art. 6, comma 8-bis, L. n. 401/1989 –**Tra l'Ente/Associazione \_\_\_\_\_ ed  
il Comune di \_\_\_\_\_.L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_ tra il \_\_\_\_\_  
e \_\_\_\_\_,  
rispettivamente rappresentati per la carica dal \_\_\_\_\_  
e da \_\_\_\_\_**P R E M E S S O**

- che, in caso di regolare ed effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il soggetto già destinatario del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (d'ora in avanti indicato come D.A.SPO.), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, con istanza rivolta al Questore, può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal medesimo divieto di cui al comma 8-bis del citato articolo 6;
- che con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono state individuate le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, d'ora in avanti indicato come decreto del Ministro dell'interno;
- che con il citato decreto del Ministro dell'interno sono state altresì individuati i termini di presentazione della domanda di ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- che, l'art. 7 del citato decreto del Ministro dell'interno prevede che *"Gli enti e le associazioni operanti nei settori che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1, stipulano apposita convenzione, secondo il modello riportato in Allegato C) al presente decreto, con il comune interessato che provvede a comunicarla alla Prefettura territorialmente competente per l'ulteriore inoltrare all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno"*.

**tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.****Art. 1****Requisiti dell'Ente/Associazione**

1. Il Sig. \_\_\_\_\_, ai fini della stipula della presente Convenzione, dichiara che l'Ente/Associazione rappresentata svolge la propria attività in uno dei settori di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto del Ministro dell'interno ed in particolare in quello relativo alla lettera \_\_\_\_\_ e risulta regolarmente iscritta, da oltre sei mesi, nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'art. 6 della Legge-Quadro sul Volontariato 11 agosto 1991, n. 266.

**Art. 2****Disponibilità posti e sedi operative**

1. L'Ente/Associazione dichiara la propria disponibilità ad ammettere un massimo di \_\_\_\_\_ soggetti contemporaneamente allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, presso le proprie strutture di cui all'articolo 3.
2. L'Ente/Associazione si impegna ad inserire sul proprio sito web, se disponibile, una pagina di presentazione dell'offerta rieducativa, dei contenuti della presente Convenzione, delle eventuali modifiche successive e dei posti di volta in volta rimasti disponibili, per consentirne la consultazione da parte dei soggetti interessati.



3. L'Ente/Associazione precisa che le sedi presso le quali saranno svolte le relative attività sono le seguenti:

\_\_\_\_\_ ;

4. In caso di variazione del numero massimo di posti disponibili, l'Ente/Associazione si impegna a richiedere al Comune la modifica della presente Convenzione.
5. In caso di variazione delle sedi come sopra descritte, l'Ente/Associazione si impegna a richiedere al Comune la modifica della presente Convenzione, salva facoltà di entrambi i contraenti di recesso per cessazione parziale delle attività associative, ai sensi dell'art. 10 della presente Convenzione.

### Art. 3

#### Tipologie di attività e mansioni

1. L'Ente/Associazione precisa che le mansioni alle quali sono adibiti i soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro indicato in premessa sono svolte presso le sedi a fianco di ciascuna indicata:

- a) attività di cui alla lett. a) dell'art. 2, comma 1, mansioni e sede:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ;

- b) attività di cui alla lett. b) dell'art. 2, comma 1, mansioni e sede:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ;

- c) attività di cui alla lett. c) dell'art. 2, comma 1, mansioni e sede:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ;

- d) attività di cui alla lett. d) dell'art. 2, comma 1, mansioni e sede:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ;

### Art. 4

#### Dichiarazione di disponibilità dell'Ente o Associazione

1. L'Ente/Associazione si impegna a ricevere le istanze di ammissione presentate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'interno, comunicando, senza ritardo e comunque prima dell'inizio della prestazione dell'attività lavorativa, l'ammissione al lavoro di pubblica utilità del soggetto interessato al Questore indicato nell'istanza di ammissione, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8-bis, della legge n. 401 del 1989 e, se diverso, anche al Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
2. Per le finalità di cui alla presente convenzione, l'Ente/Associazione redige un dettagliato progetto della prestazione del lavoro di pubblica utilità in cui intende impiegare ciascun soggetto interessato, che va trasmesso al Questore unitamente alla comunicazione di cui al comma 1.

### Art. 5

#### Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

1. L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta dal soggetto interessato in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno.
2. Il lavoro di pubblica utilità deve svolgersi, in ogni caso, nel massimo rispetto delle norme e delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti interessati allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno.



3. L'attività prestata deve svolgersi in modo da garantire l'esercizio dei diritti fondamentali e da non ledere la dignità della persona.
4. La prestazione è del tutto gratuita ed è fatto divieto di corrispondere ai soggetti ammessi la retribuzione o qualsiasi altra forma di emolumento.
5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività, secondo le modalità concordate e si conclude nel termine indicato dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno.

#### **Art. 6**

##### **Referenti dell'Ente/Associazione incaricati**

1. L'Ente/Associazione si impegna a individuare, ai fini dell'elaborazione della relazione finale di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno, il nominativo di un proprio referente incaricato di coordinare la prestazione lavorativa, impartire le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione delle mansioni assegnate, monitorare le presenze e i recuperi delle ore non svolte in caso di momentaneo impedimento, nonché provvedere alle segnalazioni di cui all'art. 6 del medesimo decreto del Ministro dell'interno.

#### **Art. 7**

##### **Impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità**

1. Nell'ipotesi di impedimento del soggetto a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, questi deve darne tempestivo avviso per le vie brevi all'Ente/Associazione ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa; l'impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.
2. La prestazione del lavoro di pubblica utilità non resa per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto deve essere in ogni caso effettuata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, entro il termine fissato dal progetto per la conclusione del periodo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno, salvaguardando comunque le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto, a condizione che la durata giornaliera della prestazione non superi le 4 ore.
3. In caso di temporaneo impedimento dipendente dall'Ente/Associazione a ricevere la prestazione lavorativa nelle date e negli orari indicati dal progetto di cui all'art. 4, comma 2, ne viene data immediata notizia al soggetto ammesso, anche per le vie brevi, e le ore non lavorate devono essere recuperate, d'intesa con il soggetto interessato.
4. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di svolgimento concordato della prestazione di pubblica utilità.

#### **Art. 8**

##### **Accertamenti, segnalazioni e relazione sul regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità**

1. Nel corso del periodo di ammissione al lavoro di pubblica utilità è posto a carico dell'Ente/Associazione l'onere di effettuare i necessari controlli sul regolare svolgimento della prestazione. E' sempre in facoltà del Comune svolgere le attività di controllo presso le sedi dell'Ente/Associazione.
2. L'accertata violazione, grave e non giustificata degli obblighi di prestazione lavorativa e del regolare svolgimento del lavoro comporta la decadenza dall'ammissione ai lavori di pubblica utilità del soggetto ammesso.
3. L'Ente/Associazione comunica l'avvenuta decadenza al Comune, che informa il Questore indicato nell'istanza di ammissione, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8-bis, della legge n. 401 del 1989 e, se diverso, anche il Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
4. Il Questore può sempre disporre verifiche, a mezzo delle Forze di Polizia, circa il regolare svolgimento delle prestazioni da parte dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità.
5. L'Ente/Associazione si impegna a redigere una relazione finale che attesti l'effettivo e regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che è trasmessa al Comune ed al Questore competente.



**Art. 9****Garanzie e oneri a carico dell'Ente/Associazione**

1. L'Ente/Associazione garantisce la conformità delle proprie sedi indicate all'art. 3 della presente Convenzione, alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
2. L'Ente/Associazione si impegna, altresì, affinché i soggetti possano fruire del trattamento terapeutico, delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze.
3. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché quella riguardante la responsabilità civile verso terzi dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità è obbligatoria. I relativi oneri sono a carico dell'Ente/Associazione ospitante, la quale provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Nessun onere può gravare a carico del Ministero dell'Interno.
4. L'Ente/Associazione può beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi, se previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

**Art. 10****Risoluzione, recesso e scadenza**

1. In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione e delle norme regolatrici la materia, nonché nella ipotesi del venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 1, la Convenzione è soggetta a risoluzione da parte del Comune, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo l'ordinamento relativo al funzionamento dell'Ente/Associazione.
2. Anche in caso di cessazione totale delle attività opera la risoluzione della Convenzione; nella ipotesi di cessazione solo parziale delle attività o di modifiche strutturali dell'organizzazione come sopra descritta nelle sedi operative, l'Ente/Associazione e il Comune potranno recedere dalla presente Convenzione prima del termine di scadenza, salva facoltà delle parti di variazione concordata della Convenzione.
3. La presente Convenzione ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e potrà essere rinnovata alla scadenza solo d'intesa tra i contraenti mediante stipula di nuova Convenzione.

**Art. 11****Disposizioni finali**

Copia della presente Convenzione viene inviata:

- Dal Comune alla Prefettura territorialmente competente, per l'ulteriore inoltro all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno;
- alla redazione del sito istituzionale del Ministero dell'Interno;
- alla redazione del sito istituzionale del Comune;
- alla redazione del sito istituzionale, se esistente, dell'Ente/Associazione.

Per l'Ente o Associazione  
Il Legale Rappresentante

Per il Comune  
Il Sindaco p.t.

